



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BARI

SEZIONE 9

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1473/12

UDIENZA DEL

16/10/2012

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<b>VOLPE</b>	<b>CARLO</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BONADIES</b>	<b>RICCARDO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>SFRECOLA</b>	<b>RENATO SAVERIO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

24  
9/13

PRONUNCIATA IL:

16 OTT. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1473/12  
depositato il 27/03/2012

- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. N 01420080074165228 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 001420070088175691 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 001420080074165228 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420020146345567 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420020146345567 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420040075073767 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420040080034008 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420040086419868 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420050032576790 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 0142007000239462 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420070028639422 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 0142007006226927 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420080009829949 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420080014090258 TRIB.ERARIALI NN SPEC


Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE  
( Dott. Luca Roberto Loiacono )

05 APR. 2013

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
BARI

a presente copia, composta di n. \_\_\_\_\_  
acciate, è conforme all'originale agli atti di  
questa Commissione. Si rilascia in esenzione  
del bollo per il ricorso  
Bari 11.2 APR. 2013





SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1473/12

UDIENZA DEL

16/10/2012

ore 09:00

(segue)

- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420080074165228 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420090012330723 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420090026244634 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420090107461433 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420090107461433 TRIB.LOCALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420100043201244 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420100123188221 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420110044909902 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART. 01420110099528701 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.N 01420110099528701 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420010196014561 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.014200500325767 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420050103401853 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420070066309775 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420070077980265 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420070088175691 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420080007669319 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART.01420110099528701 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° CART01420070076054660 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 01420060008070667 TRIB.ERARIALI NN SPEC
- avverso ESTRATTO RUOLO n° 01420060045736071 TRIB.ERARIALI NN SPEC

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BARI EQUITALIA SUD S.P.A.

**difeso da:**

FAZZINI AVV IVAN  
VIA LUCARELLI 62/D 70124 BARI

**proposto dal ricorrente:**

VACCARO DOMENICO  
VIA LUNGOMARE U. LORUSSO PALESE 70128 BARI BA



SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 1473/12


UDIENZA DEL

16/10/2012

ore 09:00

(segue)

**difeso da:**  
CATALDI DOTT. FRANCESCO  
VIA MICHELE MIRENGHI, 25/C 70100 BARI BA



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con ricorso depositato il 27.03.2012 e rubricato col n. 1473/2012, Vaccaro Domenico impugnava i seguenti atti:

- 1) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420010196014561 di € 303,35, presuntivamente notificata il 10.07.2012, ente creditore amministrazione finanziaria;
- 2) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420020146345567 di € 95,93, presuntivamente notificata il 26.03.2003, ente creditore amministrazione finanziaria;
- 3) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420020146345567 di € 271,91, presuntivamente notificata il 26.03.2003, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 4) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420040075073767 di € 260,03, presuntivamente notificata il 10.11.2005, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 5) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420040080034008 di € 374,15, presuntivamente notificata il 10.11.2005, ente creditore Comune di Bari;
- 6) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420040086419868 di € 545,87, presuntivamente notificata il 10.11.2005, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 7) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420050032576790 di € 243,15, presuntivamente notificata il 21.01.2006, ente creditore Comune di Bari;

- 8) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420050032576790 di € 216,17, presuntivamente notificata il 21.01.2006 ente creditore Comune di Bari;
- 9) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420050103401853 di € 97,73, presuntivamente notificata il 24.08.2006, ente creditore Regione Puglia;
- 10) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420060008070667 di € 335,03, presuntivamente notificata il 28.03.2006, ente creditore Camera di Commercio;
- 11) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420060045736071 di € 253,41, presuntivamente notificata il 24.08.2006, ente creditore Comune di Bari;
- 12) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 0142007000239462 di € 210,76, presuntivamente notificata il 14.02.2007, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 13) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070006226927 di € 97,24, presuntivamente notificata il 26.02.2007, ente creditore Regione Puglia;
- 14) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070028639422 di € 245,86, presuntivamente notificata il 23.07.2007, ente creditore Comune di Bari;
- 15) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070066309775 di € 29,37, presuntivamente notificata il 13.08.2007 ente creditore Camera di Commercio;

- 16) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070076054660 di € 1.057,96, presuntivamente notificata il 27.05.2009, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 17) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070077980265 di € 10.007,32, presuntivamente notificata il 31.07.2008, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 18) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070088175691 di € 96,83, presuntivamente notificata il 07.08.2008, ente creditore Regione Puglia;
- 19) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420070088175691 di € 148,08, presuntivamente notificata il 07.08.2008, ente creditore Regione Puglia;
- 20) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080007669319 di € 429,39, presuntivamente notificata il 17.03.2008, ente creditore Camera di Commercio;
- 21) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080009829949 di € 199,03, presuntivamente notificata il 17.10.2008, ente creditore Amministrazione Finanziaria;
- 22) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080014090258 di € 239,02, presuntivamente notificata il 10.10.2008, ente creditore Comune di Bari;
- 23) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080074165228 di € 97,43, presuntivamente notificata il 02.05.2009, ente creditore Regione Puglia;

- 24) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080074165228 di € 223,98, presuntivamente notificata il 02.05.2009, ente creditore Regione Puglia;
- 25) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420080074165228 di € 139,48, presuntivamente notificata il 02.05.2009, ente creditore Regione Puglia;
- 26) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420090012330723 di € 28,27, presuntivamente notificata il 15.09.2010, ente creditore Camera di Commercio;
- 27) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420090026244634 di € 230,03, presuntivamente notificata il 06.07.2009, ente creditore Camera di Commercio;
- 28) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420090107461433 di € 77,72, presuntivamente notificata il 24.09.2010, ente creditore Regione Puglia;
- 29) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420090107461433 di € 329,78, presuntivamente notificata il 24.09.2010, ente creditore Regione Puglia;
- 30) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento a. 01420100043201244 di € 204,54, presuntivamente notificata il 09.02.2011, ente creditore Comune di Bari;
- 31) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420100123188221 di €. 336,78, presuntivamente notificata il 16.11.2010, ente creditore Regione Puglia;

32) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420110044909902 di € 241,20, presuntivamente notificata il 15.07.2011, ente creditore Comune di Bari;

33) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420110099528701 di € 70,13, presuntivamente notificata il 30.12.2011, ente creditore Regione Puglia;

34) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento a. 01420110099528701 di € 490,57, presuntivamente notificata il 30.12.2011, ente creditore Regione Puglia;

35) estratto di ruolo inerente la cartella di pagamento n. 01420110099528701 di €. 113,01, presuntivamente notificata il 30.12.2011, ente creditore Regione Puglia.

A sostegno di tale impugnazione il Vaccaro prospettava *in fatto*:

a) che, in data 11.01.2012, si era recato presso gli uffici del concessionario al fine di verificare la propria situazione debitoria;

b) che, nella circostanza, domandava la rateizzazione dei ruoli, ricevendo da detto concessionario un piano di ammortamento di diverse cartelle, tra cui alcune mai notificategli;

c) che detto concessionario, successivamente, gli inviava un ulteriore piano di ammortamento con altre cartelle da pagare;

d) che, in data 01.02.2012, al fine di verificare le cartelle inserite nei precitati piani di ammortamento delle due rateizzazioni e mai notificate, chiedeva al medesimo concessionario gli estratti di ruolo relativi alla cartelle rateizzate;



e) che, a seguito di tanto, apprendeva dell'esistenza degli estratti di ruolo impugnati, di cui non aveva conoscenza per non essere mai state notificate le relative cartelle di pagamento.

Dopo tanto, sempre a sostegno della sopra indicata sua impugnazione, lo stesso Vaccaro deduceva *in diritto* la "nullità degli estratti di ruolo impugnati per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, con conseguente vizio del procedimento di formazione della pretesa tributaria".

Conseguentemente chiedeva a Questa Commissione di dichiarare la nullità dei ruoli e delle cartelle derivate, previa sospensione di quanto impugnato, con condanna del concessionario al pagamento delle spese e competenze, da liquidarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.

Con controdeduzioni presentate il 09.05.2012, l'Equitalia Sud Spa resisteva al suddetto ricorso, deducendo:

1) l' "inammissibilità" dello stesso "per violazione dell'art. 19, comma I, del D.Lgs. 546/1992".

Infatti, "gli estratti di ruolo avverso i quali" risultava proposto il precitato ricorso "non sono considerati atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992", atteso, peraltro, che "il ruolo non notificato, non producendo alcun effetto, non è suscettibile di autonoma impugnazione";

2) "tardività della proposizione del ricorso", visto che non risultava rispettato il termine di cui all'art. 21, comma I, del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, mentre l'ultima cartella di pagamento risultava notificata in data 30.12.2011, il ricorso avverso gli estratto di ruolo era stato notificato soltanto in data 12.03.2012, ossia oltre il sessantesimo giorno;

3) “difetto parziale di giurisdizione del giudice adito”, atteso che taluni crediti portati dalle cartelle di pagamento non avevano natura tributaria, ma atenevano a tassa di iscrizione annuale all’albo delle camere di commercio (e, quindi, rientranti nella giurisdizione del giudice di lavoro) e a contravvenzione al codice della strada (e, quindi, rientranti nella giurisdizione del giudice di pace);

4) insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della “istanza di sospensione”, in quanto non solo mancava il requisito del fumus boni iuris, ma anche quello del periculum, perchè assolutamente non provato.

In considerazione di tanto la suddetta Equitalia domandava che fosse:

I) dichiarata, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 19, comma I, D.Lgs.vo n. 546/92;

II) dichiarata, sempre in via preliminare, la tardività del ricorso ed il parziale difetto di giurisdizione in favore del Tribunale in veste di giudice del lavoro e del giudice di pace per il credito di natura non tributaria;

III) rigettata, comunque, nel merito, l’opposizione e ogni domanda del Vaccaro, perchè infondata in fatto e diritto, con riconoscimento che l’operato del concessionario era conforme al disposto legislativo e con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In data 02.07.2012 la stessa Equitalia presentava nota con allegati, quali documenti “aggiuntivi”, le copie delle relazioni di notificazione relative alle cartelle analiticamente indicate in tale nota.

All’udienza del 10.07.2012, fissata per la decisione sull’istanza di sospensiva proposta dalla ricorrente, la difesa dello stesso produceva documentazione inerente le dilazioni di pagamento dell’11.01.2012 (prot. 100115 e prot.

100112), ammontanti a complessivi € 25.000,00, al fine di far constatare l'impossibilità per il Vaccaro di far fronte alla richiesta avversa, perchè stava onorando tali dilazioni, proposte, comunque, senza riconoscimento del fondamento delle pretese tributarie.

Con ordinanza del 10.07.2012, sulla base di una valutazione sommaria delle prospettazioni del ricorrente e con riserva di migliore valutazione delle stesse nella successiva fase di merito, Questa Commissione concedeva la richiesta sospensiva.

In data 05.10.2012 la difesa del precitato Vaccaro depositava "memorie illustrative", con le quali replicava all'Equitalia, osservando:

- 1) che doveva ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 1, del D.Lsg.vo n. 546/1992, visto che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Equitalia, non era effettivamente avvenuta la notifica delle cartelle esattoriali indicate e/o, comunque, tale notifica era avvenuta in maniera irregolare;
- 2) che doveva, altresì, ritenersi infondata l'eccezione di tardiva proposizione del ricorso, perchè avvenuta oltre gg. 60 dalla notifica delle cartelle esattoriali, atteso che, come suddetto, la notifica delle stesse non era avvenuta e/o era avvenuta irregolarmente;
- 3) che, con riferimento al difetto di giurisdizione, la stessa doveva ritenersi del tutto infondata, in quanto rientrava ormai nella competenza del giudice tributario la richiesta di versamento del diritto annuale a favore della Camera di Commercio;
- 4) che doveva, invece, ritenersi fondata l'eccezione di nullità degli estratti di ruolo e delle relative cartelle di pagamento per mancata e/o irregolare loro

notifica, con conseguente violazione di ogni onere probatorio da parte del concessionario;

5) che, inoltre nessuna documentazione la stessa Equitalia aveva prodotto per provare di aver notificato le seguenti cartelle, da ritenersi, quindi, del tutto inesistenti: n. 01420050032576790; n. 01420070088175691; n. 01420080074165228;

6) che la medesima Equitalia, con riferimento alle altre cartelle, si era limitata a produrre esclusivamente le copie degli avvisi di ricevimento, assolutamente inidonee a provare la corretta e rituale notificazione delle stesse, visto che:

6/a) non risultava prodotta la copia delle cartelle che sarebbero state notificate;

6/b) la notifica andava, comunque, ritenuta inesistente in quanto effettuata mediante l'utilizzo del servizio postale direttamente dal concessionario, in violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73;

6/c) in ogni caso alcune cartelle risultavano irritualmente notificate, mancando la produzione della raccomandata informativa relativa alla compiuta giacenza, così come previsto dall'art. 140 cpc;

6/d) peraltro, diversi avvisi di ricevimento non riportavano il numero della cartella notificata;

6/e) per alcune cartelle risultava, altresì, omessa la produzione degli avvisi di ricevimento, mancanti anche della relata di notifica;

7) indipendentemente da tanto, per effetto della suddetta mancata produzione delle cartelle, con la relata di notifica, non era noto il contenuto delle stesse e, quindi, mancava la certezza che era stata notificata "quella cartella" e non "qualche altro atto";

8) andava ancora tenuto presente che alcuni avvisi di ricevimento prodotti non riportavano nemmeno il numero della cartella presuntivamente notificata. Conseguentemente la difesa del ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso e, quindi, nella richiesta di dichiarazione di inesistenza delle cartelle di pagamento e degli estratti di ruolo impugnati.

In via subordinata la predetta difesa del Vaccaro formulava anche richiesta di dichiarazione di inesistenza:

a) delle cartelle di pagamento n. 01420050032576790, n. 01420070088175691 e n. 01420080074165228, *poichè per le stesse l'Equitalia non aveva prodotto gli avvisi di ricevimento;*

b) delle cartelle di pagamento n. 01420010196014561, n. 0142002014345567, n. 01420040080034008, n. 01420040086419868, n. 01420050103401853, n. 01420070076054660, n. 01420080009829949, n. 014200900912330723, n. 01420090107461433, *poichè notificate irritualmente in violazione dell'art. 140 cpc;*

c) delle cartelle di pagamento n. 01420050032576790; n. 0142007000239462; n. 01420070077980265; n. 01420070088175691, n. 01420080014090258, n. 01420090012330723, n. 01420090107461433, n. 01420100043201244, *poichè i relativi avvisi di ricevimento non riportavano il numero della cartella.*

All'udienza del 16.10.2012, fissata per la discussione del ricorso, comparivano i rappresentanti delle parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti.

All'esito di detta discussione Questa Commissione si riservava la decisione.

A scioglimento di tale riserva il ricorso viene deciso come segue.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'Equitalia in ordine alla non impugnabilità degli estratti di ruolo, in quanto è ormai pacifico (perchè la giurisprudenza continua ad affermare tanto) che anche gli estratti di ruolo possono essere impugnati, indipendentemente dal tenore letterale del disposto dell'art. 19 del D.Lgs.vo n. 546/1992.

Infatti la Suprema Corte ha, più volte (rif., ad es, Cass., Sez. V, 06.07.2010 n. 15946), statuito che *“va riconosciuta la possibilità di ricorrere alla tutela del giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'applicazione delle corrette ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del D.Lgs.vo n. 546 del 1992”*.

La suddetta Equitalia ha anche eccepito il parziale difetto di giurisdizione, con riferimento ai ruoli e alle cartelle aventi ad oggetto contravvenzioni stradali e tassa di iscrizione all'albo delle camere di commercio.

Con sentenza delle sue Sez. Un. in data 12.10.2011 n. 20931, la Suprema Corte ha ribadito che non vi è la giurisdizione del giudice tributario con riferimento a ruoli relativi a contravvenzioni al codice della strada.

Esaminando i ruoli prodotti dalla medesima Equitalia (salvo errori di ricognizione, attesi i richiami alla numerazione delle varie cartelle indicate), è emerso che soltanto il ruolo contrassegnato col n. 0005145/2002 e riferentesi alla cartella n. 01420020079620491 attiene a contravvenzione del codice della strada.

Dal controllo dell'elenco dei n. 35 ruoli impugnati dal Vaccaro (fatti sempre salvi, come suddetto, eventuali errori di ricognizione dei richiami alla numerazione delle varie cartelle indicate) non si è, però, rilevato un ruolo riferentesi a detta cartella n. 01420020079620491.

Pertanto nessuna rilevanza va attribuita alla suddetta eccezione.

Con riferimento poi alla medesima sopra indicata eccezione di parziale carenza di giurisdizione relativa ai ruoli e cartelle aventi ad oggetto la tassa di iscrizione all'albo delle Camere di Commercio, deve evidenziarsi che la Suprema Corte ha, anche in questo caso più volte (rif., ad es., Cass., Sez. Un., 24.06.2005 n. 13549), precisato che sussiste la giurisdizione tributaria in ordine a tale tassa e che la stessa risulta radicata per effetto dello ius superveniens (ex art. 12, comma 2, della L. n. 448 del 2001, il quale ha sostituito, con effetto dal 01.01.2002, l'art. 2 del D.Lgs.vo n. 546/92), atteso che *“il principio espresso dall'art. 5 del codice di procedura civile, che stabilisce che la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che abbiano effetto i successivi mutamenti, essendo diretta a favorire, e non ad impedire, il verificarsi della perpetuatio iurisdictiones, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione che il giudice originariamente adito, ma non anche nel caso in cui il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda”* (rif., ad es., in tali sensi, Cass., Sez. Un. n. 15885/2002).

Detta eccezione, pertanto, può ritenersi infondata.

Passando all'esame della doglianza del Vaccaro inerente la assunta "nullità degli estratti di ruolo impugnati per mancata notifica delle prodromiche cartelle di pagamento con conseguente vizio del procedimento di formazione della pretesa tributaria" (come formulata nel ricorso introduttivo) e a quelle di "inesistenza della notifica in quanto effettuato mediante l'utilizzo del servizio postale direttamente dal concessionario", di "irrituale notifica ex art. 140 cpc per compiuta giacenza di alcune cartelle, poichè non è stato inviato al ricorrente la raccomandata informativa inerente la compiuta giacenza" (dedotte nelle sue "memorie illustrative" del 05.10.2012, dopo l'esame delle controdeduzioni e della nota dell'Equitalia, corredate da tutta la documentazione ivi richiamata) deve prospettarsi che anche le stesse appaiono infondate.



Infatti, in giurisprudenza, come emerge, ad esempio, da Cass., Sez. Trib., 19.09.2012 n. 15746, continuano ad essere ribaditi i seguenti principi:

- a) è legittima la notifica diretta a mezzo posta della cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione;
- b) per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Ufficiale Postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente (precisando, peraltro, che la notifica non viene inficiata ove la firma sia illeggibile e/o non risulti la qualifica della persona che ha ricevuto il plico);



c) colui che vuole contrastare la legittimazione a ricevere la notifica di chi ha in concreto ricevuto l'atto ha l'onere di proporre querela di falso, perchè l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico.

L'Equitalia si è limitata a produrre, con le controdeduzioni spiegate e con la nota di deposito dei documenti aggiuntivi datata 02.07.2012, soltanto la "copia conforme delle relate di notifica delle cartelle di pagamento", con gli "estratti di ruolo" (rif. indicazioni contenute nelle predette controdeduzioni datate 08.05.2012) e la "copia" delle "relate di notifica per" le "cartelle" analiticamente elencate in tale nota (rif. indicazioni in detta nota riportate).

In realtà, insieme alle copie delle relate prodotte con tale nota di deposito, figurano anche le due cartelle indicate dal Vaccaro sub 1) e sub 2) dell'elenco dei ruoli impugnati con il ricorso proposto.

Oltre tali due cartelle l'Equitalia non ne ha prodotte altre, neppure in copia.

Come è noto, l'art. 22, comma IV, del D.Lgs.vo n. 546/92 dispone che è possibile depositare i documenti in fotocopia e che detta fotocopia costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo tributario, incombendo sulla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale (rif., in tali sensi, ad es., Cass. n. 9773/2009).

Pertanto, neppure fondata può ritenersi la doglianza relativa alla mancata produzione in originale dei documenti esibiti dall'Equitalia pure dedotta dal ricorrente, il quale, peraltro, a ben guardare, non ha formulato un espresso disconoscimento delle fotocopie esibite, ma si è limitato (come sopra evidenziato) a lamentare esclusivamente la mancata produzione degli originali (rif. deduzione sub lett. "e" "memorie illustrative" del 05.10.2012).



Può, invece, ritenersi fondata la dedotta eccezione di *“mancata produzione della copia”* di tutte le altre *“cartelle”* da parte dell'Equitalia, avanzata dal predetto Vaccaro sub lett. *“a”* delle precitate sue *“memorie illustrative”*.

In giurisprudenza, infatti, risulta affermato:

- a) che l'Equitalia deve esibire al contribuente sia le ricevute di ritorno delle raccomandate che copia delle cartelle esattoriali, in quanto, diversamente, non vi è la prova del corretto espletamento della procedura esecutiva;
- b) che solo in tal modo il concessionario può dare piena prova sia del contenuto che della notifica delle cartelle.

Tanto risulta, ad esempio, statuito nella recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova datata 11.01.2012 e depositata il 25.01.2012, la quale ha censurato la *“mancata produzione delle cartelle di pagamento”*, costituendo esse *“l'atto posto a base della procedura di riscossione del credito tributario”*.

La Commissione Tributaria Provinciale di Parma, nelle sue pronunce n. 15.07.2010 e n. 40/01/2010, ha poi precisato che *“le relate, se non accompagnate dalle relative cartelle di pagamento, non hanno alcun valore, in quanto nulla dimostrano in merito alla spettanza di un credito tributario o meno”*, cosicchè *“l'atto impugnato non ha valenza alcuna, risultando giuridicamente inesistente e, quindi, privo di efficacia”*.

Anche la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. XVIII, con la sua decisione del 03.05.2012, depositata l'11.06.2012, ha accolto il ricorso sottoposto al suo esame in considerazione del fatto che (come si legge nella relativa motivazione) *“non è stata prodotta agli atti da Equitalia la cartella esattoriale da cui è scaturito il fermo amministrativo, ma soltanto una mera*



relazione di notifica", non rendendo, quindi, "possibile valutare.....eventuali discordanze fra quanto scritto nell'avviso di fermo e quanto indicato nella cartella".

Persino il TAR Calabria – Sez. Dist. di Reggio Calabria nella sua decisione n. 301 del 30.04.2009 ha precisato che "non è sufficiente.....il mero deposito in semplice copia degli estratti di ruolo, agli atti del fascicolo di causa, perchè vanno esibiti gli atti (ossia le cartelle) in copia integrale e conforme all'originale, allo scopo di consentire la piena conoscenza del loro contenuto".

Quelli sopra riportati sono principi desumibili anche dall'esame della motivazione della pronuncia della Suprema Corte, Sez. II, dell'11.09.2010 n. 19415, risultando affermato nella stessa che, "se il contribuente contesta in giudizio l'omessa notifica della cartella esattoriale, l'agente della riscossione ha l'onere di provare l'avvenuta notifica, producendo la relata di notifica e la copia della cartella stessa", in quanto "il giudice, nel decidere, non può limitarsi a disattendere la deduzione facendo generiche affermazioni, ma deve individuare i singoli documenti sui quali basa il proprio convincimento, fornendo dettagliate indicazioni degli elementi costitutivi di ciascuno (data, provenienza, sottoscrizione, identificazione dei relativi autori, ecc.) e dando logica dimostrazione del raggiunto convincimento per cui dagli stessi possa desumersi la regolarità della discussa notificazione".

Per effetto di tale omessa produzione di tutte le altre cartelle richiamate può, quindi, ritenersi che l'Equitalia non ha adeguatamente assolto l'onere probatorio impostole dall'art. 2697 cod. civ..



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

In forza di tutto quanto precede possono, conseguentemente, considerarsi assorbite tutte le altre eccezioni del ricorrente non ricomprese tra quelle già sopra esaminate e ritenute infondate (ivi compreso l'assunto dello stesso relativo alla mancata produzione, da parte dell'Equitalia, delle copie degli avvisi inerenti le cartelle n. 01420050032576790, n. 01420070088175691 e n. 01420080074165228, invece riscontrate come prodotte) e pervenirsi alle seguenti determinazioni:

A) inammissibilità parziale del ricorso proposto dal Vaccaro con riferimento agli estratti di ruolo inerenti le cartelle di pagamento n. 01420010196014561 (di € 303,35) n. 01420020146345567 (di € 95,93), in quanto le stesse risultano esibite, notificate e non tempestivamente impugnate, con conseguente impossibilità di impugnare il ruolo in forza delle quali le stesse risultano emesse;

B) accoglimento parziale del medesimo ricorso con riferimento ai ruoli relativi alle cartelle di pagamento portanti i nn. 01420020146345567 (di € 271,91), 01420040075073767 (di € 260,03), 01420040080034008 (di € 374,15), 01420040086419868 (di € 545,87), 01420050032576790 (di € 243,15), 01420050032576790 (di € 216,17), 01420050103401853 (di € 97,73), 01420060008070667 (di € 335,03), 01420060045736071 (di € 253,41), 0142007000239462 (di € 210,76), 01420070006226927 (di € 97,24), 01420070028639422 (di € 245,86), 01420070066309775 (di € 29,37), 01420070076054660 (di € 1.057,96), 01420070077980265 (di € 10.007,32), 01420070088175691 (di € 96,83), 01420070088175691 (di € 148,08), 01420080007669319 (di € 429,39), 01420080009829949 (di € 199,03), 01420080014090258 (di € 239,02), 01420080074165228 (di €



97,43), 01420080074165228 (di € 223,98), 01420080074165228 (di € 139,48), 01420090012330723 (di € 28,27), 01420090026244634 (di € 230,03), 01420090107461433 (di € 77,72), 01420090107461433 (di € 329,78), 01420100043201244 (di € 204,54), 01420100123188221 (di € 336,78), 01420110044909902 (di € 241,20), 01420110099528701 (di € 70,13), 01420110099528701 (di € 490,57) e 01420110099528701 (di € 113,01), non risultando prodotte tali cartelle.

Le motivazioni innanzi evidenziate e che hanno portato alla presente decisione fanno ritenere equa la integrale compensazione delle spese e competenze tra le parti.

P.Q.M.

la Commissione, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da Vaccaro Domenico e rubricato col n. 1473/2012 R.G.R., così provvede:

- 1) dichiara l'inammissibilità parziale dello stesso ricorso con riferimento agli estratti di ruolo indicati in motivazione sub lett. A);
- 2) in accoglimento parziale del medesimo ricorso, dichiara l'inefficacia dei ruoli impugnati analiticamente indicati in motivazione sub lett. B);
- 3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese e competenze di giudizio.

Bari, 16.10.2012

Il Relatore

(Avv. Riccardo Bonadies)



Il Presidente

(Avv. Carlo Volpe)

